

Associazione: ANTEAS PUNTO FAMIGLIA ODV

STATUTO

PREMESSA DENOMINAZIONE E SEDE

1. "ANTEAS PUNTO FAMIGLIA ODV" di seguito brevemente indicata come ASSOCIAZIONE è un Ente del Terzo Settore, Associazione di Volontariato, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di organizzazioni di volontariato.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo I "delle organizzazioni di volontariato", delle relative norme di attuazione, della legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. L'ASSOCIAZIONE pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente ed espressamente accetta il relativo Statuto ed il Regolamento, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale.
4. L'ASSOCIAZIONE pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come "Sede ANTEAS del COMUNE DI VERONA" e di rappresentarla nell'ambito dello stesso territorio.
5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'ASSOCIAZIONE accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione ANTEAS nazionale.
6. L'ASSOCIAZIONE è un' Associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Verona (VR). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
7. L'ASSOCIAZIONE opera nel territorio della Regione Veneto.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. L'ASSOCIAZIONE è una libera Associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, in essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. La mission dell'ASSOCIAZIONE è accompagnare la famiglia lungo tutto il ciclo di vita, privilegiando gli interventi tesi a promuovere l'emergere delle potenzialità del nucleo familiare.
3. L'ASSOCIAZIONE persegue, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo sviluppo della persona, attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società, in particolare:
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità, la tutela della salute e della previdenza;
 - operare per la realizzazione delle pari opportunità;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale, contrastare la povertà sia materiale che educativa e l'esclusione sociale;
 - promuovere e sostenere la genitorialità e la famiglia come nucleo fondamentale della società;
 - promuovere, realizzare servizi anche infermieristici a favore della tutela della salute;
 - promuovere, realizzare il trasporto sociale;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali e l'invecchiamento attivo;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità e violenza anche di genere;

- collaborazione con gli enti preposti e con i Centri Antiviolenza per servizi di ascolto, consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché la formazione, l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi in ottica di prevenzione e aumento della consapevolezza, raccolta di documentazione, studi, ricerche, attuazione di azioni formative educative volte a prevenire detti situazioni;
- promuovere e proteggere i diritti dei minori, delle donne, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli, secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- promuovere la conoscenza e la sua trasmissione, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali, incluso la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (D. Lgs. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63 ;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- sviluppare la pratica sportiva, il turismo sociale responsabile e sostenibile, come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra le persone e tra i popoli;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale permanente.
- partecipare a richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

L'ASSOCIAZIONE persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n.117/2017. Per l'attività di interesse generale prestata L'ASSOCIAZIONE può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; in particolare si propone di svolgere le seguenti attività di cui all' art 5 D. Lgs. 117/2017:

- a.** Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo indicativo non esaustivo: operare per valorizzare le persone e le famiglie come nuclei fondamentali della società, assistenza alle persone e famiglie in stato di disagio, sia fisico che psicologico, per assisterle nei momenti di difficoltà, collaborare ai processi di educazione e prevenzione, volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati, assistere le persone non autosufficienti nel soddisfacimento dei loro bisogni sanitari attraverso servizi complementari ai servizi sanitari e sociali, accompagnamento delle persone in difficoltà nei luoghi ove possono ricevere cure mediche o visite specialistiche – trasporti sociali, servizio infermieristico, collaborazione a supporto di centri antiviolenza nonché consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze molestie stalking abusi e maltrattamenti ed erogazione di formazione in ottica di prevenzione, ogni altro intervento di sostegno a situazioni di bisogno, compatibile con le competenze dei volontari disponibili;
- b.** Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, (lett. c, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); a titolo indicativo non esaustivo: operando in collaborazione, convenzione, con le Unità Sanitarie Locali attuazione anche in rete con altri Ets o enti pubblici al servizio di centro d'ascolto e svolgimento di interventi e servizi di sollievo alla famiglia anche a prevenzione e supporto al decadimento cognitivo, compatibilmente con le competenze dei volontari disponibili;
- c.** Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo indicativo non esaustivo: interventi volti alla promozione e alla tutela di corretti e sani stili di vita, affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente; sviluppo delle competenze delle tecnologie multimediali, alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, come contrasto della discriminazione socio-economica e culturale per chi ne è colpito; interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti incluso formazione spirituale e morale; azioni volte a favorire la coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

- d.** interventi e servizi finalizzati all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo indicativo non esaustivo: tramite la divulgazione di buone prassi, sensibilizzazione e formazione;
- e.** Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); a titolo indicativo non esaustivo: promozione e tutela della storia culturale locale così come definite dal codice dei beni culturali, nonché attività ricreative anche transgenerazionali e aggregative, volte a favorire le relazioni familiari l'inclusione sociale ed il benessere sociale;
- f.** Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo indicativo non esaustivo: promozione di soggiorni climatici, e viaggi culturali, favorendo forme aggregative contro l'isolamento sociale;
- g.** Organizzare, gestire, o collaborare con altri enti per la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo indicativo non esaustivo: interventi svolti in collaborazione con enti di formazione a contrasto della dispersione scolastica incluso l'orientamento e ciò per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione nonché attività per lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive; collaborazione per l'attuazione dell'alternanza scuola – lavoro; svolgimento di momenti formativi adeguati a prevenzione e contrasto del bullismo in tutte le sue declinazioni, rivolti sia ai giovani delle varie fasce di età che ai genitori ed ai docenti.
- h.** Cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate, famiglie fragili, o delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. u); in particolare a titolo indicativo non esaustivo: collaborando con il Banco alimentare e similari ed altri enti; svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dei consumatori volte alla riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, promozione del riuso e del riciclo;
- i.** Promozione della cultura della legalità di cui art. 5 D. Lgs 117/2017 (lett. v) in particolare favorendo e promuovendo momenti formativi ed educativi anche in collaborazione con enti formativi e sportivi nonché forze dell'ordine, promozione del rispetto tra le persone, rispetto di genere e verso le cose.
- j.** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo indicativo non esaustivo: collaborando con le banche del tempo locali se presenti o favorendone la nascita ed il loro consolidamento; in ottica di prevenzione favorire la consapevolezza dell'economia domestica e del bilancio familiare, nonché erogazione di momenti formativi e scambio di conoscenze per migliorare le competenze economico finanziarie; azioni di formazione e supporto volte alla prevenzione e contrasto della ludopatia ed al sovra indebitamento; favorire la conoscenza delle realtà già presenti nel territorio che operano per la tutela dei consumatori; favorire il formarsi di gruppi d'acquisto volto alla riduzione dei costi e/o miglioramento dei servizi;
- k.** Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare collaborando per la loro gestione e riutilizzo per il bene comune;
- l.** Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L'ASSOCIAZIONE può anche svolgere attività di:
- m)** Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - n)** Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - o)** Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - p)** Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.

2.1) L'ASSOCIAZIONE può svolgere ex art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni attuative della stessa, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione e deliberato dal Consiglio Direttivo.

2.2) L'ASSOCIAZIONE può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, sia attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e anche contributi di natura non corrispettiva e sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore nel rispetto del disposto legislativo;

2.3) L'ASSOCIAZIONE svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; può avvalersi di personale retribuito come definito all'art 21 del presente statuto.

ARTICOLO 3 – SOCI

Tutte le persone fisiche possono essere ammesse all'ASSOCIAZIONE acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto e le norme dell'eventuale regolamento, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali ed a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo telematico se disponibile. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Possono inoltre essere ammessi come soci anche associazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato; queste associazioni, enti associati, sono rappresentati dal rispettivo Presidente.

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ovvero dai suoi componenti da esso delegati, tenendo anche conto delle capacità e necessità operative ed organizzative dell'ASSOCIAZIONE, deve esprimersi entro sessanta giorni in merito alla domanda di ammissione redatta dall'interessato; l'ammissione è ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. Il diniego deve essere comunicato all'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, il socio è tale dopo che è stato registrato nel registro soci dell'ASSOCIAZIONE.
2. Nel caso di reiezione della domanda di ammissione, il richiedente può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; trascorso detto termine la richiesta di riesame non sarà più azionabile ed il rigetto sarà irrevocabile. Il Collegio dei Probiviri delibererà in merito al ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Nell'ipotesi di reiezione della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata l'eventuale quota associativa versata.
3. L'ammissione all' ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS e suo regolamento, dal presente Statuto e regolamento. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
5. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
6. Le modalità e le condizioni di ammissione all' ASSOCIAZIONE ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e regolamento, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
7. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile, non è frazionabile, né ripetibile, anche in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell' ASSOCIAZIONE in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

1. Di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall' ASSOCIAZIONE;
2. Di essere informati sulle attività dell' ASSOCIAZIONE e controllarne l'andamento;
3. Di prendere parte e votare alle Assemblee;
4. Di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
5. Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
6. Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
7. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni;
8. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento nel rispetto dei relativi regolamenti;
9. I soci dell' ASSOCIAZIONE sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto e suo eventuale regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'ammissione, i soci devono inoltre partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASSOCIAZIONE, il tutto nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – VOLONTARIO, ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, ASSICURAZIONE

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'ASSOCIAZIONE si avvale del volontariato come definito e regolamentato all'art 17 D. Lgs. 117/2017.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario, il tutto come definito all'art 17 c3 e c4 D. Lgs. 117/2017.
4. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6. Il volontario è tenuto al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto e suo eventuale regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, deve inoltre partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASSOCIAZIONE, il tutto nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
7. Il volontario ha il diritto e il dovere alla formazione, ha il dovere di partecipare responsabilmente alle attività dell' ASSOCIAZIONE nelle quali sia chiamato ad operare, esprimere nel rapporto con gli altri e nelle attività il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisite.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) morte. Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo e patrimoniale;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- c) decadenza per morosità dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini indicati dal Consiglio Direttivo;
 - d) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo a voto segreto ed a maggioranza dei suoi membri, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, comunicata per iscritto allo stesso qualora venga constatato:
 - i.) un comportamento grave o persistente contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'ANTEAS e dell' ASSOCIAZIONE, l'inosservanza del presente Statuto e regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - ii.) Grave o persistente inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - iii.) il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - iv.) l'arrecare danni materiali di una certa gravità ai beni dell' ASSOCIAZIONE, o aver riportato condanne penali, o aver danneggiato moralmente ed in modo grave l'Associazione.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
 3. Contro il suddetto provvedimento, l'interessato può impugnare l'esclusione entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa; l'impugnazione va presentata all'organo previsto dall'art. 15 (Proviviri, Conciliazione Arbitrato). Fino alla definizione della procedura di esclusione, l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso, egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma senza diritto di voto, senza essere computato nel quorum e senza diritto elettivo attivo/passivo
 4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale se non disciplinate diversamente nello Statuto e regolamento dell' ASSOCIAZIONE.
 5. Il socio che ha perso tale qualifica, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell' ASSOCIAZIONE, sui contributi versati e nessun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali dell' ASSOCIAZIONE:

- L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo ed il Presidente nominato dallo stesso Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 - L'Organo di Controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17;
 - Organo di Revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
 - Il Collegio dei Proviviri.
1. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
 2. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
 3. Non può essere nominato componente degli organi dell' ASSOCIAZIONE e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 4. Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in presenza dei requisiti di cui all'art. 2397 c.2, del Codice civile. I componenti degli Organi Sociali dell'ASSOCIAZIONE hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e regolamenti interni, sostenute ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, degli Organi di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle normative di legge e del GDPR Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell' ASSOCIAZIONE; ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci registrati nel registro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. È possibile la realizzazione di Assemblee separate qualora il numero di soci sia pari o superiore a 500.
4. Ha diritto di voto il socio in regola con il versamento delle quote associative ed iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi; gli associati iscritti da meno di tre mesi non possono esercitare il diritto di voto ma sono comunque invitati all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Il loro numero non viene computato ai fini del raggiungimento dei quorum.
5. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta si renda necessario o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, o altra tecnologia quali sms, Whatsapp o similari) e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
6. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti sia in proprio che per delega, sia in prima che in seconda convocazione fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 22 e 23 del presente statuto; l'Assemblea dei soci è straordinaria quando deve trattare gli argomenti di cui all'art. 22 e 23 del presente statuto.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
11. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di due deleghe qualora il numero dei soci sia inferiore a venti, tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento. La delega deve essere firmata dal delegante e deve contenere l'indicazione del delegato il quale deve essere un socio avente diritto di voto, non sono ammesse deleghe in bianco. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile in quanto compatibili.
12. Le votazioni sono palesi, esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti oppure riguardano le persone. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
13. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, si applicano le previsioni dell'art 11 punto nr 10.

14. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a. Fissare e verificare le direttive, determina le linee programmatiche per l'attività dell'ASSOCIAZIONE nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;
- b. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e determinare il loro numero;
- e. Revocare il Consigliere su proposta dei Proviviri;
- f. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Proviviri;
- g. Nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di revisione e l'Organo di Controllo;
- h. Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità: a) i delegati dell'ASSOCIAZIONE partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale; b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;
- i. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e dell'art 22 codice civile;
- j. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota associativa dovuta dai soci;
- k. Approvare il bilancio consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché l'eventuale bilancio preventivo;
- l. Provvedere alla ratifica della nomina dei Consiglieri vacanti sostituiti dal Consiglio Direttivo e/o eleggere i Consiglieri vacanti;
- m. Ratificare i nuovi soci ammessi, esclusi, decaduti;
- n. Approvare il regolamento dell'ASSOCIAZIONE;
- o. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
- p. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- q. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell' ASSOCIAZIONE in libera visione a tutti i soci con le modalità di cui all'art 8 del presente statuto.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e amministrazione dell' ASSOCIAZIONE, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec o altra tecnologia quali sms, whatsapp o similari) e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
4. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. Coordinare i lavori e l'azione dell' ASSOCIAZIONE; adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci ed attuare le delibere dell'assemblea dei soci;
- b. Eleggere revocare tra i suoi componenti, il Presidente, il VicePresidente, il Segretario;
- c. Decidere sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- d. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e. Determinare l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, Deliberare il termine entro il quale deve eseguito il versamento della quota associativa e le modalità di messa in mora;
- f. Deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- g. Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione di sua competenza;
- h. E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- i. Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- j. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell' ASSOCIAZIONE e vigilare sulla loro realizzazione;
- l. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell' ASSOCIAZIONE da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- m. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- n. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- o. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
- p. Stipulare contratti e convenzioni inerenti le attività associative;
- q. Ratificare o respingere, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- r. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni, o di ANTEAS;
- s. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- t. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
- u. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

9. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e tesoreria, inoltre svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

10. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione su proposta del Collegio dei Proibiviri;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.6 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione dei Consiglieri vacanti da parte dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo e Presidente si intenderà decaduto ed il Presidente o in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione incluso il Presidente.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell' ASSOCIAZIONE la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente può essere riconfermato, la somma dei mandati non può essere superiore a due mandati consecutivi;
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' ASSOCIAZIONE con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
5. Presiede alla direzione dell' ASSOCIAZIONE e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell' ASSOCIAZIONE e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
6. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
7. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari.
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
9. Il Presidente può delegare il vice Presidente sulle attività dell'Associazione;
10. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.
11. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
12. La carica di Presidente si perde per gli stessi motivi previsti per i Consiglieri all'art 10 punto10.
13. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO.12 L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ad essi si applica l'art. 2399 c.c. e almeno uno dei componenti deve appartenere alle categorie dei soggetti di cui art. 2397 c.c.
2. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti assorbendo le funzioni dell'Organo di Revisione nel rispetto del D.Lgs 117/2017.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. E' rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI, CONCILIAZIONE ARBITRATO

1. L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, con il compito di

esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti tra Associati e tra Associati ed Associazione, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro i componenti del Consiglio di Amministrazione, da o contro i componenti dell'Organo di Controllo, comprese quelle relative all'applicazione del presente Statuto.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e senza formalità di procedura.
3. I Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.
4. Il Collegio dei Probiviri può decadere al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'Associazione a disciplinare diversamente.
5. In assenza del Collegio dei Probiviri si espletterà il tentativo di conciliazione ed arbitrato. Le controversie esplicitate al punto 1 del presente articolo saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Verona. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Verona, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente dell' ASSOCIAZIONE è incompatibile:

- a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
- b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:
 - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
 - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
- c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e ASSOCIAZIONE è immediata nel momento in cui si verificano.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ASSOCIAZIONE nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede o nelle sedi dell' Associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell' Associazione e può essere consultato dagli associati.
3. E' fatto divieto all'ASSOCIAZIONE di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 18 - RISORSE ECONOMICHE

L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività nel rispetto dell' art 33 del D. Lgs. 117/2017, da:

- a. Quote associative;
- b. Contributi dei soci;
- c. Contributi pubblici e privati;
- d. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e. Contributi da organismi internazionali;

- f. Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. Rendite patrimoniali, avanzi di gestione;
- h. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all' ASSOCIAZIONE nei termini di legge;
- i. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
- j. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni;
- k. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 19 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, Il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio; il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione; il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
4. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione, entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto con delibera del Consiglio direttivo nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio direttivo delibera sull'attuazione e sulle opzioni di quanto previsto dall'art. 13 comma i e dall'art. 14 d.lgs 3 luglio 2017 n. 117; all'assemblea dei soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione degli Organi Sociali almeno 30 giorni prima dell'adunanza dell'assemblea dei soci.
6. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell' ASSOCIAZIONE almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
7. L' ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 20 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell' Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell' Associazione.

ARTICOLO 21 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L' ASSOCIAZIONE può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto dell'articolo 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventuale adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. l'assemblea straordinaria dei soci che delibera le modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno ¼ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre il voto favorevole della metà degli associati. Qualora nella

seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

ARTICOLO 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE PATRIMONIO

1. Per deliberare lo scioglimento dell' ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti in proprio o per delega e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore e in quanto applicabile nel rispetto dell'art 148 TUIR sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'ASSOCIAZIONE risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati come pure per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Delle obbligazioni contratte dall' ASSOCIAZIONE rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. L'ASSOCIAZIONE può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 25 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS
5. In deroga all'articolo 22 del presente statuto, considerando la pubblicazione di ulteriori decreti che potrebbero modificare la normativa del Terzo settore, sarà facoltà del Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza le modifiche, di apportare modifiche al presente Statuto esclusivamente nei limiti di adeguamenti normativi tecnici o derivanti dagli indirizzi delle autorità competenti.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Verona li _____

Il segretario

Il Presidente